

Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Regolamento di previdenza

Edizione Gennaio 2024

Indice

Abbreviazioni	1
Prefazione	2
Art. 1 Denominazione e scopo	2
Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP	2
Affiliazione alla Fondazione	3
Art. 3 Cerchia degli assicurati	3
Art. 4 Inizio dell'assicurazione	3
Art. 5 Obblighi all'entrata in servizio	3
Art. 6 Esame medico, riserve e reticenza	4
Art. 7 Fine dell'assicurazione	4
Art. 8 Continuazione dell'assicurazione dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del Datore di lavoro	5
Definizioni	6
Art. 9 Salario determinante	6
Art. 10 Salario assicurato	6
Art. 11 Avere di vecchiaia	6
Art. 12 Accrediti di vecchiaia	7
Art. 13 Acquisto di prestazioni	7
Introiti della Fondazione	9
Art. 14 Contributo dell'assicurato e delle Società	9
Prestazioni della Fondazione	10
<i>Parte generale</i>	<i>10</i>
Art. 15 Prestazioni assicurate	10
Art. 16 Obbligo d'informazione e di notifica	10
Art. 17 Trattamento di dati personali	10
Art. 18 Pagamento delle prestazioni	10
Art. 19 Sovraindennizzo e coordinazione con altre assicurazioni	12
Art. 20 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	13
<i>Prestazioni di vecchiaia</i>	<i>13</i>
Art. 21 Rendita di vecchiaia ordinaria	13
Art. 22 Rendita di vecchiaia anticipata	13
Art. 23 Rendita di vecchiaia prorogata	13
Art. 24 Pensionamento parziale	14
Art. 25 Genere e importo delle prestazioni di vecchiaia	14
<i>Rendita temporanea d'invalidità</i>	<i>14</i>
Art. 26 Riconoscimento dell'invalidità	14
Art. 27 Diritto alla rendita	14
Art. 28 Importo della rendita d'invalidità	15
Art. 29 Importo della rendita parziale	15
Art. 30 Avere di vecchiaia dell'assicurato invalido	16
Art. 31 Esenzione dai contributi	16
Art. 32 Proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni	16
<i>Rendita ai superstiti</i>	<i>16</i>
Art. 33 Diritto alla rendita al coniuge superstite	16
Art. 34 Importo della rendita al coniuge superstite	16
Art. 35 Ulteriori rendite ai superstiti	16
<i>Rendita per figli</i>	<i>17</i>
Art. 36 Aventi diritto	17
Art. 37 Diritto alla rendita per figli	17
Art. 38 Importo della rendita per figli	17

<i>Capitale al decesso e capitale al decesso complementare</i>	17
Art. 39 Importo del capitale al decesso	17
Art. 40 Aveni diritto	17
Art. 41 Capitale al decesso complementare	18
<i>Prestazioni collegate al divorzio</i>	18
Art. 42 Decesso di un assicurato divorziato	18
Art. 43 Divorzio	19
<i>Prestazione di libero passaggio</i>	21
Art. 44 Fine del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio che segue il 24° compleanno	21
Art. 45 Diritto alla prestazione di libero passaggio	21
Art. 46 Importo della prestazione di libero passaggio	22
Art. 47 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio	22
Art. 48 Pagamento in contanti	22
Art. 49 Liquidazione parziale	23
Promozione della proprietà d'abitazioni	24
Art. 50 Prelievo anticipato	24
Art. 51 Costituzione in pegno	25
Conto pensionamento anticipato	26
Art. 52 Costituzione di un conto pensionamento anticipato	26
Art. 53 Utilizzazione del conto pensionamento anticipato	26
Amministrazione della Fondazione	28
Art. 54 Consiglio di fondazione	28
Art. 55 Comitato di gestione	28
Art. 56 Ufficio di revisione	28
Art. 57 Perito riconosciuto	29
Art. 58 Misure di risanamento	29
Art. 59 Responsabilità, discrezione	30
Disposizioni transitorie e finali	31
<i>Disposizioni transitorie</i>	31
Art. 60 Garanzia delle rendite correnti	31
Art. 61 Importo minimo delle rendite d'invalidità e ai superstiti	31
Art. 62 Disposizioni transitorie relative all'articolo 25 capoverso 3 valide dal 1° gennaio 2022	31
Art. 63 Rendite ponte in corso al 31 dicembre	31
Art. 64 Rendite d'invalidità in corso al 31 dicembre	31
<i>Disposizioni finali</i>	32
Art. 65 Informazione dell'assicurato	32
Art. 66 Modifiche del Regolamento di previdenza	32
Art. 67 Interpretazione	32
Art. 68 Contestazioni	32
Art. 69 Testo determinante del Regolamento di previdenza	32
Art. 70 Entrata in vigore	32

Abbreviazioni

1. Nel presente Regolamento di previdenza si fa uso dei termini e delle abbreviazioni seguenti:

AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
AI	Assicurazione per l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
CO	Codice delle obbligazioni
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
CC	Codice civile svizzero
<hr/>	
Datore di lavoro	L'insieme delle Società aderenti a swissstaffing
Fondazione	La Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Piano di previdenza	L'insieme dei parametri definiti per ogni Società conformemente alla scelta della stessa
Salariati	I collaboratori delle Società aderenti a swissstaffing
Società	Una Società aderente a swissstaffing

2. Salvo menzione contraria espressa, i termini del presente Regolamento di previdenza che designano delle persone si applicano ad ambo i sessi.
3. La registrazione di un'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali presso l'Ufficio di stato civile corrisponde al matrimonio. Le persone che convivono in un'unione domestica registrata sono equiparate ai coniugi. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata corrisponde al divorzio.

Prefazione

Art. 1 Denominazione e scopo

1. Sotto la denominazione di "Fondation 2^{ème} pilier swissstaffing" esiste a Freienbach una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del CC, istituita mediante atto pubblico del 28 gennaio 1985.
2. La Fondazione ha per scopo di assicurare i salariati temporanei e fissi delle Società aderenti a swissstaffing che si sono affiliate alla Fondazione mediante un contratto d'adesione, contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso conformemente alle disposizioni del presente Regolamento di previdenza.
3. Il contratto d'adesione disciplina segnatamente i punti seguenti:
 - a. l'apporto iniziale;
 - b. le modalità di risoluzione del contratto;
 - c. il destino dei beneficiari di rendite in caso di risoluzione del contratto.
4. L'affiliazione di una Società alla Fondazione e la risoluzione del contratto d'adesione da parte della Società sono effettuate d'intesa con i salariati oppure, se esiste, con la rappresentanza dei salariati.
5. Il presente Regolamento di previdenza, le Condizioni generali e il Piano di previdenza applicabile descrivono la previdenza professionale per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità e fissano i diritti e i doveri della Fondazione, delle Società affiliate nonché degli assicurati e dei beneficiari.

Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP

1. La Fondazione è un istituto di previdenza che gestisce l'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP. In applicazione dell'articolo 48 LPP, la Fondazione è iscritta nel Registro della previdenza professionale presso l'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera centrale (ZBSA). Con tale iscrizione essa si impegna ad erogare almeno le prestazioni imposte dalla LPP e dalle sue ordinanze.
2. La Fondazione è un istituto di previdenza gestito secondo il primato dei contributi ai sensi dell'articolo 15 LFLP.

Affiliazione alla Fondazione

Art. 3 Cerchia degli assicurati

1. La cerchia degli assicurati è definita nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.
2. Non sono assicurati i salariati:
 - a. che sono assunti per un periodo limitato non superiore a 3 mesi; in caso di prolungamento del rapporto di lavoro oltre i 3 mesi, il salariato è assicurato dal momento in cui è convenuto il prolungamento;
 - b. che esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati altrove per l'attività lucrativa principale, o che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
 - c. che all'entrata in servizio sono invalidi almeno in ragione del 70% ai sensi dell'AI o che sono rimasti assicurati a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 26a LPP;
 - d. per i quali la Società in qualità di datore di lavoro non è soggetta all'obbligo di contribuzione AVS.
3. I salariati la cui attività in Svizzera probabilmente non è di carattere durevole e i quali dispongono ancora di una copertura previdenziale sufficiente all'estero possono essere esentati dall'affiliazione alla Fondazione, a condizione che ne facciano domanda alla Fondazione.

Art. 4 Inizio dell'assicurazione

1. L'inizio dell'assicurazione è definito nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.
2. L'assicurazione inizia il più presto il 1° gennaio che segue il 17° compleanno o al momento in cui viene raggiunto il salario minimo per l'ammissione definito nel Piano di previdenza. Fino al 31 dicembre che segue il 24° compleanno o coincide con lo stesso, l'assicurato è coperto solo contro i rischi di invalidità e di decesso (assicurazione rischio). Dal 1° gennaio che segue il 24° compleanno sono assicurate anche le prestazioni di vecchiaia (assicurazione completa).

Art. 5 Obblighi all'entrata in servizio

1. Al momento dell'entrata in servizio, l'assicurato deve chiedere il trasferimento dei suoi averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio.
2. Egli deve inoltre fornire alla Fondazione tutte le informazioni sulla sua situazione personale in fatto di previdenza, segnatamente:
 - a. il nome e l'indirizzo dell'istituto di previdenza precedente o dell'istituto di libero passaggio;
 - b. l'importo della prestazione di libero passaggio che sarà trasferita a suo favore, l'importo del suo avere di vecchiaia LPP nonché, se ha già compiuto 50 anni, l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;
 - c. se è sposato, l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio, nonché l'importo dell'avere di vecchiaia LPP al momento del matrimonio;
 - d. l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato alla fine del rapporto di lavoro, la designazione dell'abitazione in questione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;
 - e. l'eventuale importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione in questione e il nome del creditore pignoratorio;

- f. gli importi e le relative date degli eventuali acquisti volontari effettuati negli ultimi 3 anni che precedono la data d'affiliazione alla Fondazione.

Art. 6 Esame medico, riserve e reticenza

1. Entro 6 mesi dall'affiliazione, dall'acquisto di prestazioni e da un aumento del salario, la Fondazione può imporre riserve per motivi di salute sui rischi di invalidità e di decesso. A tale scopo, la Fondazione può esigere che l'assicurato compili un questionario medico e si sottoponga a un esame medico a spese della Fondazione.
2. Le riserve sono inoperanti nell'ambito delle prestazioni minime LPP. Il periodo di validità di una riserva non supererà 5 anni. Sulla copertura previdenziale acquisita mediante la prestazione di libero passaggio apportata non possono gravare nuove riserve. Il periodo della riserva già trascorso nell'istituto di previdenza precedente deve essere considerato per il calcolo del nuovo periodo di riserva.
3. Se le affezioni che sono l'oggetto di una riserva portano all'invalidità o al decesso durante il periodo di validità della riserva, non sussiste alcun diritto a prestazioni nell'ambito sovraobbligatorio. Le prestazioni d'invalidità o di decesso della Fondazione sono ridotte permanentemente, oltre il periodo di validità della riserva, al livello delle prestazioni minime LPP.
4. Fino alla comunicazione dell'affiliazione, con o senza riserve, l'assicurato beneficia di una copertura previdenziale provvisoria. Se durante il periodo di copertura previdenziale provvisoria si manifesta un caso di previdenza, verranno corrisposte le prestazioni di previdenza acquisite mediante la prestazione di libero passaggio apportata dal precedente istituto di previdenza, tenendo in considerazione un'eventuale riserva che grava sulla stessa. Ulteriori prestazioni di previdenza assicurate provvisoriamente verranno corrisposte se il caso di previdenza non è dovuto a una causa esistente prima dell'inizio della copertura previdenziale provvisoria.
5. Se l'assicurato risponde in modo erroneo alle domande poste nel questionario, oppure omette la dichiarazione di un fatto importante (reticenza), o se rifiuta di sottoporsi a un esame medico, la Fondazione può comunicare all'assicurato mediante lettera raccomandata la rescissione del rapporto di previdenza sovraobbligatorio in merito alle prestazioni rischio, entro 6 mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della reticenza o dal giorno in cui l'assicurato ha rifiutato l'esame medico.

Art. 7 Fine dell'assicurazione

1. L'affiliazione alla Fondazione ha fine il giorno in cui termina il rapporto di lavoro per un motivo diverso dall'invalidità o dal pensionamento oppure nel momento in cui non è più raggiunto il salario minimo per l'ammissione definito nel Piano di previdenza.
2. Durante il mese che segue la fine del rapporto di previdenza, tuttavia non oltre il momento dell'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza, il salariato rimane assicurato contro i rischi di decesso e d'invalidità. Le prestazioni corrispondono a quelle assicurate alla fine del rapporto di lavoro.
3. Se la Fondazione è tenuta a corrispondere prestazioni in applicazione del capoverso 2 e la prestazione di libero passaggio è già stata trasferita, la Fondazione ne esigerà la restituzione. In mancanza di restituzione, la Fondazione ridurrà l'importo delle sue prestazioni sino alla concorrenza del dovuto.
4. È riservato l'articolo 32 relativo alla proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e al mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'Al.

Art. 8 Continuazione dell'assicurazione dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del Datore di lavoro

1. L'assicurato che cessa di essere assoggettato all'assicurazione dopo il compimento dei 55 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del Datore di lavoro può mantenere la propria assicurazione, sempre che ne faccia domanda per iscritto entro i 3 mesi che seguono la fine del rapporto di lavoro e fornisca la prova dello scioglimento da parte del Datore di lavoro.
2. Per il periodo di continuazione dell'assicurazione, l'assicurato può mantenere o l'assicurazione completa o soltanto l'assicurazione rischio. Nella sua domanda di continuazione dell'assicurazione, l'assicurato comunicherà alla Fondazione in quale misura intende mantenere l'assicurazione: l'assicurazione completa oppure l'assicurazione rischio e l'importo del salario assicurato, tenendo conto che quest'ultimo, per l'assicurazione completa o solo per la pensione, deve essere inferiore al salario assicurato fino a quel momento e deve corrispondere almeno al salario minimo ai sensi dell'articolo 8 LPP. Il salario fissato all'inizio della continuazione dell'assicurazione non può più essere modificato; se l'assicurato nella sua domanda ha scelto l'assicurazione completa, potrà però in un secondo tempo chiedere per iscritto che in futuro venga mantenuta solo l'assicurazione rischio.
3. La prestazione di libero passaggio rimane nella Fondazione, anche se l'assicurato mantiene unicamente l'assicurazione rischio. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la Fondazione trasferisce la prestazione di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui essa può essere utilizzata per acquistare le prestazioni regolamentari intere.
4. L'assicurato deve versare, oltre ai propri contributi, anche quelli del Datore di lavoro, in base al salario assicurato fissato nella domanda di continuazione dell'assicurazione. La fatturazione è effettuata mensilmente in anticipo.
5. La continuazione dell'assicurazione ha fine quando:
 - a. l'assicurato disdice la continuazione dell'assicurazione;
 - b. la Fondazione disdice la continuazione dell'assicurazione poiché l'assicurato è in mora con il pagamento dei contributi. L'assicurato è considerato in mora qualora non versi i contributi entro i 30 giorni che seguono l'unico sollecito;
 - c. viene pensionato;
 - d. ha diritto a una rendita temporanea d'invalidità intera. Se l'assicurato ha diritto a una rendita d'invalidità parziale, la continuazione dell'assicurazione termina solo per la parte invalida dell'assicurazione;
 - e. decede prima di aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;
 - f. entra in un nuovo istituto di previdenza e oltre 2/3 della prestazione di libero passaggio sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza.
6. Se la continuazione dell'assicurazione è durata oltre 2 anni, le prestazioni di vecchiaia verranno corrisposte unicamente sotto forma di rendite. Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio per la proprietà d'abitazioni ad uso proprio non sono più ammessi.

Definizioni

Art. 9 Salario determinante

1. Il salario determinante ai sensi del presente Regolamento di previdenza è definito nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.
2. Il Datore di lavoro comunica alla Fondazione il salario determinante al momento dell'affiliazione e in seguito ad ogni modifica.
3. Il salario determinante massimo è ugualmente definito nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza. È in ogni caso limitato al decuplo dell'importo limite secondo la LPP. Se l'assicurato dispone di diversi rapporti di previdenza e la somma di tutti i suoi salari e redditi soggetti all'AVS supera detto limite, egli deve informare la Fondazione in merito a tutti i suoi rapporti di previdenza e tutti i salari e redditi assicurati in tale quadro.
3. Il salario determinante non comprende in alcun caso tutta o parte della remunerazione proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa al servizio di terzi.

Art. 10 Salario assicurato

1. Il salario assicurato è definito nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.
2. Se il salario di un salariato diminuisce temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o altre circostanze simili, il salario assicurato ai sensi del capoverso 1 è mantenuto almeno durante il periodo dell'obbligo legale del Datore di lavoro di versare il salario secondo l'articolo 324a CO, del congedo di maternità secondo l'articolo 329f CO, del congedo per l'altro genitore secondo l'articolo 329g e 329g^{bis} CO, del congedo di assistenza secondo l'articolo 329i CO o del congedo di adozione secondo l'articolo 329j CO sempre che l'assicurato non ne richieda la riduzione.

Art. 11 Avere di vecchiaia

1. A favore di ogni assicurato è costituito un avere di vecchiaia. Esso è composto di:
 - a. prestazione di libero passaggio trasferita da un altro istituto di previdenza o di libero passaggio;
 - b. apporti personali (articolo 13);
 - c. accrediti di vecchiaia (articolo 12);
 - d. eventuali assegnazioni decise dal Consiglio di fondazione;
 - e. eventuali acquisti finanziati dal Datore di lavoro;
 - f. eventuali apporti derivanti dal conguaglio della previdenza in caso di divorzio;
 - g. eventuali rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà abitativa;
 - h. interessi sui suddetti importi.
2. Gli acquisti dell'assicurato (prestazioni di libero passaggio e apporti personali) nonché le assegnazioni decise dal Consiglio di fondazione fruttano immediatamente interessi. Gli accrediti di vecchiaia fruttano interessi a partire dal 1° gennaio che segue la loro attribuzione.
3. Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse.

Art. 12 Accrediti di vecchiaia

1. Hanno diritto ad accrediti di vecchiaia gli assicurati nell'assicurazione completa. Gli accrediti di vecchiaia sono accreditati all'avere di vecchiaia.
2. L'importo degli accrediti di vecchiaia è definito nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.

Art. 13 Acquisto di prestazioni

1. Le prestazioni di libero passaggio provenienti da altri istituti di previdenza o di libero passaggio sono accreditate all'avere di vecchiaia dell'assicurato. Tuttavia, nel caso di Temp BASIC, Temp PREMIUM e di tutti gli altri possibili Piani di previdenza per contratti temporanei, la prestazione di libero passaggio massima versata è limitata al salario assicurato risultante dall'importo più elevato tra il salario assicurabile secondo il Piano di previdenza (al massimo 12 volte la deduzione di coordinamento secondo la LPP) e l'importo massimo secondo l'articolo 22 capoverso 1 dell'OAINF (nel 2023: CHF 148'200), moltiplicato per il fattore indicato nella tabella degli acquisti delle Condizioni generali dei rispettivi Piani di previdenza.
2. L'assicurato attivo può acquistare prestazioni previdenziali in qualsiasi momento, mediante apporti personali, i quali vengono accreditati al suo avere di vecchiaia.
3. Un acquisto ai sensi del capoverso 2 può essere effettuato soltanto a condizione che tutti i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni siano stati rimborsati. Rimangono riservati i casi in cui il rimborso di prelievi anticipati non è più ammesso secondo l'articolo 48 capoverso 8.
4. L'ammontare degli apporti personali non può superare la differenza tra l'avere di vecchiaia massimo al giorno dell'acquisto (salario assicurato moltiplicato per il fattore secondo la cifra 7 del Piano di previdenza) e l'importo dell'avere di vecchiaia accumulato il giorno dell'acquisto, dedotti:
 - a. gli eventuali averi di libero passaggio che l'assicurato non ha dovuto trasferire a un istituto di previdenza in virtù della LFLP;
 - b. gli eventuali importi dei prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni che non possono più essere rimborsati conformemente all'articolo 50 capoverso 8;
 - c. gli eventuali averi del pilastro 3a dell'assicurato superiori alla somma dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dal 24° compleanno, compresi gli interessi al tasso minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti, conformemente alla tabella approntata a tale scopo dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 - d. le prestazioni di vecchiaia già percepite dalla Fondazione o altri istituti di previdenza.
5. Per l'assicurato proveniente dall'estero che non era mai stato affiliato a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i 5 anni seguenti la sua entrata in un istituto di previdenza svizzero l'importo annuo d'acquisto non può superare il 20% del salario assicurato. Trascorso questo periodo, l'assicurato può acquistare le prestazioni regolamentari intere conformemente al capoverso 4. Tale limite d'acquisto non si applica se l'assicurato fa trasferire alla Fondazione direttamente da un sistema previdenziale estero i diritti o gli averi previdenziali acquisiti all'estero, a condizione che non faccia valere, per questo trasferimento, una riduzione delle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni.
6. L'apporto personale può generalmente essere dedotto dalle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni; tuttavia la Fondazione non garantisce la deducibilità degli importi ad essa versati.
7. Se il Datore di lavoro partecipa al finanziamento della prestazione d'entrata, si riserva il diritto di ridurre la sua partecipazione in caso di uscita prematura dell'assicurato, in applicazione dell'articolo 7 LFLP.
8. Le prestazioni che risultano da un acquisto non possono essere versate sotto forma di capitale nei 3 anni che seguono la data del relativo acquisto.

9. Se l'aveve di vecchiaia dell'assicurato è pari all'importo massimo ai sensi del capoverso 4, l'apporto personale è accreditato al conto di risparmio complementare che l'assicurato costituisce per il pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 52.

Introiti della Fondazione

Art. 14 Contributo dell'assicurato e delle Società

1. Ogni assicurato deve versare un contributo dal momento dell'affiliazione alla Fondazione e finché rimane in servizio, al massimo tuttavia fino al giorno in cui è esonerato dall'obbligo di contribuzione secondo il capoverso 5 o raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.
2. L'importo del contributo totale e la ripartizione fra l'assicurato e il Datore di lavoro sono definiti nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.
3. Il Datore di lavoro detrae il contributo dell'assicurato dal salario per conto della Fondazione.
4. Ogni Società affiliata si impegna a trasferire alla Fondazione mensilmente, per il mese esigibile, i propri contributi insieme a quelli degli assicurati.
5. L'assicurato invalido è esonerato dal pagamento dei contributi durante il periodo in cui ha diritto alla rendita d'invalidità e in proporzione alla rendita d'invalidità assicurata. Per il periodo che precede il diritto alla rendita si applica l'articolo 31.

Prestazioni della Fondazione

Parte generale

Art. 15 Prestazioni assicurate

1. Alle condizioni sottoesposte, la Fondazione assicura prestazioni sotto forma di:
 - a. rendite o capitali di vecchiaia;
 - b. rendite temporanee d'invalidità;
 - c. esenzione dal pagamento dei contributi;
 - d. rendite ai superstiti;
 - e. rendite per figli;
 - f. capitali al decesso;
 - g. prestazioni di libero passaggio;
 - h. prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni;
 - i. prestazioni nel quadro del divorzio.

Art. 16 Obbligo d'informazione e di notifica

1. Il Datore di lavoro, gli assicurati attivi, invalidi e pensionati nonché altri aventi diritto hanno l'obbligo di informare la Fondazione su ogni fatto rilevante per l'assicurazione.
2. In caso di corresponsione di prestazioni, gli assicurati invalidi o gli aventi diritto devono fornire, su richiesta, informazioni veritiere segnatamente in merito a eventuali altri redditi.
3. La Fondazione si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle prestazioni se un assicurato o un avente diritto non adempie al suo obbligo d'informazione e di notifica.

Art. 17 Trattamento di dati personali

1. La Fondazione ha il diritto di trattare o far trattare i dati personali, compresi i dati personali che necessitano di particolare protezione, di cui necessita per poter adempiere ai compiti che le incombono ai sensi di legge, segnatamente per:
 - a. calcolare e riscuotere i contributi;
 - b. valutare i diritti a prestazioni, calcolare e concedere prestazioni, nonché coordinare le stesse con le prestazioni di altre assicurazioni sociali;
 - c. far valere diritti di risarcimento di danni nei confronti di terzi.
2. Per l'adempimento di questi compiti, la Fondazione ha inoltre il diritto di trattare o far trattare dati personali che permettono in particolare di valutare lo stato di salute, la gravità di un'affezione fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell'assicurato.

Art. 18 Pagamento delle prestazioni

1. Le prestazioni della Fondazione sono pagabili come segue:

- a. le rendite: mensilmente, in anticipo;
 - b. le prestazioni in capitale: entro 30 giorni dalla loro scadenza, tuttavia non prima che gli aventi diritto siano stati individuati con certezza;
 - c. la prestazione di libero passaggio: il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
2. Un interesse di mora è dovuto:
 - a. per le prestazioni sotto forma di rendite, a partire dal giorno in cui è inoltrata una domanda d'esecuzione o è sporta querela; il tasso d'interesse è pari al tasso minimo LPP;
 - b. per le prestazioni in capitale, a partire dalla scadenza; il tasso d'interesse è pari al tasso minimo LPP;
 - c. per il versamento della prestazione di libero passaggio, alla scadenza di 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, tuttavia non prima di 30 giorni dal momento dell'uscita; il tasso d'interesse è pari al tasso minimo LPP maggiorato dell'uno per cento.
 3. Il luogo di pagamento delle prestazioni della Fondazione è la sede della Fondazione. Esse sono versate in Svizzera, all'indirizzo comunicato dall'avente diritto, presso una banca o su un conto postale. Rimangono riservate le disposizioni di trattati internazionali.
 4. La Fondazione esige che tutti i documenti attestanti il diritto a prestazioni le vengano presentati. Se il beneficiario non rispetta questo obbligo, la Fondazione ha il diritto di sospendere il pagamento delle prestazioni.
 5. Le prestazioni versate o ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può rinunciare alla restituzione se il beneficiario era in buona fede e la restituzione comporterebbe un caso di rigore.
 6. La Fondazione può esigere da un invalido o dai superstiti di un assicurato defunto la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso, fino alla concorrenza dell'importo delle prestazioni dovute dalla Fondazione, sempre che la Fondazione, in virtù della LPP, non sia surrogata ai diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri aventi diritto di cui all'articolo 40. Finché tale cessione non è avvenuta, la Fondazione ha il diritto di sospendere il pagamento delle sue prestazioni.
 7. Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso dell'assicurato è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto oppure se l'assicurato si oppone a misure di reinserimento dell'AI, il Consiglio di fondazione può decidere di ridurre le prestazioni della Fondazione, tuttavia non oltre la misura disposta dall'AVS/AI.
 8. Il diritto a prestazioni della Fondazione non può essere né ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È tuttavia riservata la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. Il diritto a prestazioni può essere compensato con crediti ceduti alla Fondazione dal Datore di lavoro unicamente se tali crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario.
 9. Si applicano le disposizioni dell'articolo 35a capoverso 2 e dell'articolo 41 LPP relative alla perdita del diritto e alla prescrizione.
 10. Se la Fondazione riceve una segnalazione ufficiale che un assicurato non ha adempiuto al suo obbligo di mantenimento, essa può concedere versamenti in capitale, pagamenti in contanti, prelievi anticipati o costituzioni in pegno per il finanziamento di una proprietà d'abitazioni ad uso proprio unicamente nel quadro dell'articolo 40 LPP.

Art. 19 Sovraindennizzo e coordinazione con altre assicurazioni

1. La Fondazione riduce le prestazioni d'invalidità e ai superstiti determinate secondo il presente Regolamento di previdenza nella misura in cui esse, insieme agli altri redditi computabili, superano il 100% del salario annuo lordo che l'interessato avrebbe potuto realizzare se fosse rimasto attivo, maggiorato degli eventuali assegni familiari. È riservato l'articolo 32 capoverso 2.

Se dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento un assicurato invalido continua a ricevere prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, la Fondazione ridurrà le proprie prestazioni nella misura in cui esse, insieme agli altri redditi computabili, superano il 90% del salario annuo lordo che l'assicurato, rimanendo attivo, avrebbe potuto realizzare immediatamente prima di raggiungere l'età di pensionamento regolamentare, maggiorato degli eventuali assegni familiari. Questo limite di sovrassicurazione verrà adeguato al rincaro intervenuto nel periodo che intercorre fra il raggiungimento dell'età di pensionamento e la data del calcolo. Si applica per analogia l'Ordinanza sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi.

In caso di mantenimento della previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato si prende in considerazione il salario annuo lordo non ridotto.

2. Sono considerati redditi computabili:
 - a. le prestazioni dell'AVS e dell'AI;
 - b. le prestazioni corrisposte in applicazione della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni;
 - c. le prestazioni dell'assicurazione militare;
 - d. le prestazioni di qualsiasi istituto d'assicurazioni o di previdenza finanziate almeno per metà dal Datore di lavoro;
 - e. le prestazioni provenienti da assicurazioni sociali estere;
 - f. le prestazioni provenienti da istituti di libero passaggio e dall'istituto collettore;
 - g. gli eventuali pagamenti di salario del Datore di lavoro o le indennità sostitutive;
 - h. il reddito che un invalido totale o parziale riscuote nell'esercizio di un'attività lucrativa o potrebbe ancora riscuotere nell'ambito di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, ad eccezione del reddito supplementare realizzato durante l'esecuzione di una misura di reinserimento dell'AI.
3. Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazioni dell'integrità non sono considerati. Le prestazioni dovute al coniuge superstite e agli orfani sono cumulate.
4. Non si compensano le riduzioni o i rifiuti di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare (questa disposizione si applica per analogia alle prestazioni di assicurazioni estere):
 - a. secondo l'articolo 25 OPP 2 (intenzione, crimine); e
 - b. secondo l'articolo 20 capoverso 2 ter e 2 quater LAINF e l'articolo 47 capoverso 1 LAM (raggiungimento dell'età di pensionamento).
5. Per il calcolo della sovrassicurazione, le prestazioni in capitale sono commutate in rendita secondo le basi tecniche della Fondazione.
6. Se le prestazioni della Fondazione sono ridotte, tutte le prestazioni sono ridotte nella stessa proporzione.
7. L'importo della riduzione è rivisto qualora la situazione dovesse modificarsi in modo considerevole.
8. La parte delle prestazioni assicurate, ma non versate, è devoluta alla Fondazione.

Art. 20 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

1. Le rendite ai superstiti e d'invalidità, come pure le rendite di vecchiaia sono adeguate all'evoluzione dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della Fondazione. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno, tenendo conto delle possibilità finanziarie della Fondazione, se e in quale misura le rendite devono essere adeguate. Esso pubblica la sua decisione motivata nel conto annuale o nel rapporto annuale.
2. Sono riservate le prestazioni minime secondo la LPP.

Prestazioni di vecchiaia

Art. 21 Rendita di vecchiaia ordinaria

1. Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria sorge il primo giorno del mese che segue il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Questa corrisponde all'età di riferimento AVS e ammonta a 65 anni sia per gli uomini che per le donne. Tuttavia, per le donne nate tra il 1960 e il 1963, si applica la seguente età ordinaria di pensionamento:

Anno di nascita	Età ordinaria di pensionamento
1960	64 anni
1961	64 anni e 3 mesi
1962	64 anni e 6 mesi
1963	64 anni e 9 mesi

2. Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria si estingue alla fine del mese nel corso del quale l'avente diritto decede.

Art. 22 Rendita di vecchia anticipata

L'assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina fra il 58° compleanno e l'età ordinaria di pensionamento ha diritto a una rendita di vecchiaia anticipata, sempre che non chieda il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro oppure a un istituto di libero passaggio. Rimane riservato l'art. 8.

Art. 23 Rendita di vecchiaia prorogata

1. In caso di continuazione dell'attività lavorativa oltre l'età ordinaria di pensionamento, l'assicurato può richiedere di rimanere assicurato fino alla fine dell'attività lavorativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno d'età."
2. Durante la proroga, i contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro sono regolati dall'art. 14 del presente Regolamento, a meno che l'assicurato richieda per iscritto la proroga della rendita di vecchiaia senza pagamento dei contributi di risparmio prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento. In ogni caso, rimangono dovuti i contributi amministrativi."
- '''3. Se l'assicurato diventa inabile al lavoro durante il periodo di proroga, non sono esigibili prestazioni d'invalidità. In caso di incapacità al lavoro, è esigibile la rendita di vecchiaia a partire dal momento in cui ha fine il pagamento del salario o delle indennità sostitutive.

4. L'assicurato che decede durante il periodo di proroga della rendita di vecchiaia è considerato, per il calcolo delle prestazioni della Fondazione, un assicurato pensionato a partire dal primo giorno del mese che segue il giorno del decesso. Le rendite per coniugi/partner superstiti e per figli si basano sulla rendita di vecchiaia teorica. Si applicano le disposizioni relative al diritto alle rendite al coniuge o al partner superstite e alle rendite per figli.

Art. 24 Pensionamento parziale

1. Tra il compimento del 58° e del 70° anno di età, l'assicurato attivo può richiedere il versamento di una pensione di vecchiaia parziale corrispondente al grado di riduzione dell'orario di lavoro, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a. l'orario di lavoro subisce una riduzione di almeno il 20% al momento della prima tappa del pensionamento parziale;
 - b. il pensionamento scaglionato può avvenire al massimo in tre tappe.
2. In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia viene diviso in due parti in funzione del grado di pensionamento:
 - a. per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, l'assicurato è considerato un pensionato;
 - b. per l'altra parte, l'assicurato è considerato un assicurato attivo; il salario minimo per l'ammissione e l'importo di coordinamento sono adeguati in funzione del grado di pensionamento.
3. In caso di continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 8, all'assicurato che ha compiuto 58 anni e ne fa domanda viene corrisposta una prestazione di vecchiaia parziale in misura equivalente.

Art. 25 Genere e importo delle prestazioni di vecchiaia

Il genere e l'importo delle prestazioni di vecchiaia sono definiti nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.

Rendita temporanea d'invalidità

Art. 26 Riconoscimento dell'invalidità

1. L'assicurato che è riconosciuto invalido dall'AI è riconosciuto invalido, nella stessa misura, anche dalla Fondazione, sempre che sia stato assicurato presso la Fondazione al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.
2. Entro 30 giorni dalla decisione dell'AI, o rispettivamente dal ricevimento della notifica della stessa, la Fondazione può fare opposizione a tale decisione.
3. In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato non può più essere riconosciuto invalido dalla Fondazione, a meno che l'incapacità al lavoro non sia sorta prima del giorno di pensionamento.
4. Il grado d'invalidità della Fondazione è adeguato all'eventuale modifica del grado d'invalidità secondo l'AI.

Art. 27 Diritto alla rendita

1. Il diritto alla rendita temporanea d'invalidità della Fondazione sorge il giorno in cui inizia il diritto alla rendita AI; fatta riserva dell'articolo 29, esso si estingue il giorno in cui termina il diritto alla rendita AI, al più tardi tuttavia all'età ordinaria di pensionamento, in quanto, a partire da tale data, l'assicurato ha diritto alla rendita di vecchiaia.

2. La rendita temporanea d'invalidità della Fondazione non è tuttavia corrisposta fintanto che l'assicurato riscuote il suo salario o le indennità sostitutive, sempre che le stesse corrispondano almeno all'80% del suo salario e siano state finanziate dal Datore di lavoro almeno in ragione del 50%.

3. La Fondazione corrisponde le seguenti rendite d'invalidità:

a. per un grado d'invalidità compreso tra il 40% e il 49% si applicano le seguenti quote percentuali:

Grado d'invalidità secondo l'AI	Quota percentuale della rendita intera	Percentuale del grado di occupazione residuo
Meno del 40%	0.0%	100.0%
40%	25.0%	75.0%
41%	27.5%	72.5%
42%	30.0%	70.0%
43%	32.5%	67.5%
44%	35.0%	65.0%
45%	37.5%	62.5%
46%	40.0%	60.0%
47%	42.5%	57.5%
48%	45.0%	55.0%
49%	47.5%	52.5%

b. per un grado d'invalidità compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale è pari al grado d'invalidità. La percentuale del grado di occupazione residuo corrisponde alla differenza tra il 100% e la quota percentuale della rendita;

c. per un grado d'invalidità a partire dal 70% sussiste il diritto alla rendita d'invalidità intera. La percentuale del grado di occupazione residuo è pari a 0%.

4. La Fondazione è tenuta a versare una rendita d'invalidità a titolo provvisorio, non superiore alle prestazioni minime ai sensi della LPP, se l'istituto di previdenza competente per il pagamento delle prestazioni non è ancora stato determinato in maniera definitiva e la Fondazione è l'ultimo istituto di previdenza al quale l'assicurato è stato affiliato. Se in seguito si accerta definitivamente che la Fondazione non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati presso l'istituto debitore.

Art. 28 Importo della rendita d'invalidità

L'importo della rendita d'invalidità intera annua è definito nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.

Art. 29 Importo della rendita parziale

1. L'importo della rendita parziale annua è pari all'importo della rendita intera moltiplicato per la quota percentuale secondo articolo 27 capoverso 3.

2. L'assicurato che riceve una rendita parziale d'invalidità della Fondazione è considerato:

a. un assicurato invalido per la parte del suo avere di vecchiaia che corrisponde alla quota percentuale della rendita intera; e

b. un assicurato attivo per la parte del salario assicurato che corrisponde alla percentuale del grado di occupazione residuo.

Art. 30 Avere di vecchiaia dell'assicurato invalido

1. La Fondazione gestisce il conto dell'avere di vecchiaia dell'assicurato invalido fino all'età ordinaria di pensionamento.
2. L'avere di vecchiaia dell'assicurato invalido frutta interessi al tasso fissato dal Consiglio di fondazione.

Art. 31 Esenzione dai contributi

In caso di invalidità, l'assicurato è completamente esentato dal pagamento dei contributi al massimo durante i 9 mesi precedenti l'inizio del diritto alla rendita temporanea d'invalidità; in seguito è esentato in proporzione al tasso della rendita temporanea d'invalidità della Fondazione. Il diritto all'esenzione dai contributi si estingue quando ha fine il diritto alla rendita temporanea d'invalidità, fatta riserva la continuazione provvisoria e il mantenimento del diritto alle prestazioni d'invalidità.

Art. 32 Proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni

1. L'assicurazione e il diritto alle prestazioni sono mantenuti:
 - a. per 3 anni se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità dopo aver partecipato a provvedimenti di reintegrazione, o in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado d'occupazione; oppure
 - b. fintanto che l'assicurato percepisce una prestazione transitoria dell'AI.
2. Per il periodo in cui il rapporto d'assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la Fondazione può ridurre le prestazioni d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado d'invalidità ridotto dell'assicurato, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.
3. Rimane riservata la disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 della LAI.

Rendita ai superstiti

Art. 33 Diritto alla rendita al coniuge superstite

1. Le condizioni che danno diritto alla rendita al coniuge superstite sono definite nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.
2. La Fondazione è tenuta a versare una rendita al coniuge a titolo provvisorio, non superiore alle prestazioni minime ai sensi della LPP, se l'istituto di previdenza competente per le prestazioni non è ancora stato determinato in maniera definitiva e la Fondazione è l'ultimo istituto di previdenza al quale l'assicurato è stato affiliato. Se in seguito si accerta definitivamente che la Fondazione non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati presso l'istituto debitore.

Art. 34 Importo della rendita al coniuge superstite

1. L'importo della rendita al coniuge superstite annua è definito nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.
2. Se l'importo della rendita al coniuge superstite annua è inferiore al 6% dell'importo della rendita di vecchiaia minima AVS, la Fondazione corrisponde un capitale in luogo di una rendita.

Art. 35 Ulteriori rendite ai superstiti

Le Condizioni generali o il Piano di previdenza possono stabilire ulteriori rendite ai superstiti.

Rendita per figli

Art. 36 Aventi diritto

1. L'assicurato che riceve una rendita d'invalidità o di vecchiaia della Fondazione ha diritto a una rendita per figli per ognuno dei suoi figli.
2. Se un assicurato decede, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per figli.
3. Sono considerati figli per l'applicazione del presente Regolamento di previdenza i figli ai sensi del Codice civile svizzero nonché gli affiliati al cui mantenimento l'assicurato contribuisce (o contribuiva al momento del decesso) in modo preminente.

Art. 37 Diritto alla rendita per figli

1. Il diritto alla rendita per figli sorge il giorno in cui inizia la corresponsione della rendita d'invalidità o di vecchiaia, oppure il giorno del decesso dell'assicurato, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio ha compiuto 18 anni.
2. Per i figli considerati in formazione 'o che sono invalidi, il diritto alla rendita per figli si estingue alla fine degli studi, dell'apprendistato o dell'invalidità, al più tardi tuttavia alla fine del mese nel corso del quale hanno compiuto 25 anni.
3. In caso di decesso di un figlio avente diritto a una rendita, il diritto alla rendita per figli si estingue alla fine del mese del decesso.
4. La Fondazione è tenuta a versare una rendita per figli a titolo provvisorio, non superiore alle prestazioni minime ai sensi della LPP, se l'istituto di previdenza competente per le prestazioni non è ancora stato determinato in maniera definitiva e la Fondazione è l'ultimo istituto di previdenza al quale l'assicurato è stato affiliato. Se in seguito si accerta definitivamente che la Fondazione non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati presso l'istituto debitore.

Art. 38 Importo della rendita per figli

L'importo della rendita per figli annua è definito nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.

Capitale al decesso e capitale al decesso complementare

Art. 39 Importo del capitale al decesso

L'importo del capitale al decesso è definito nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.

Art. 40 Aventi diritto

1. Il capitale al decesso è versato ai seguenti aventi diritto:
 - A.
 - a. al coniuge
 - b. in mancanza dello stesso: ai figli del defunto aventi diritto a una rendita per figli ai sensi della LPP;
 - c. in mancanza degli stessi: al partner che ha diritto a una rendita al partner superstite, nonché alle persone che il defunto aveva sussidiato in modo preminente.

In assenza di beneficiari della categoria A:

B.

- a. al figlio o ai figli del defunto non aventi diritto a rendite per figli;
- b. in mancanza degli stessi: ai genitori;
- c. in mancanza degli stessi: ai fratelli e alle sorelle.

In assenza di beneficiari della categoria B:

- C. agli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici, secondo le disposizioni del diritto successorio.

Il capitale al decesso è ripartito in parti uguali fra i vari aventi diritto.

2. Mediante designazione scritta, indirizzata alla Fondazione, l'assicurato può, mentre è in vita, modificare l'ordine dei beneficiari che figurano nella medesima categoria di beneficiari e/o definire una ripartizione del capitale al decesso con quote differenti per i vari beneficiari della medesima categoria di beneficiari.

L'ordine delle categorie di beneficiari non può essere invertito.

3. In assenza di una dichiarazione che modifica l'ordine dei beneficiari o la ripartizione del capitale al decesso, oppure se la dichiarazione non rispetta le disposizioni del capoverso 2, si applica la clausola beneficiaria generale menzionata al capoverso 1.
4. In mancanza di designazione, gli aventi diritto devono far valere il loro diritto nei confronti della Fondazione entro i 6 mesi che seguono il decesso dell'assicurato. Essi devono comprovare di soddisfare le condizioni. In mancanza di aventi diritto ai sensi del presente articolo, il capitale al decesso è devoluto alla Fondazione.

Art. 41 Capitale al decesso complementare

1. Un capitale al decesso complementare viene versato, indipendentemente dal diritto successorio e dal diritto a un capitale al decesso, ai seguenti aventi diritto:
 - a. al coniuge;
 - b. in mancanza dello stesso: ai figli del defunto che hanno diritto a una rendita per orfani secondo la LPP;
 - c. in mancanza degli stessi: al partner che ha diritto a una rendita al partner superstite, nonché alle persone che il defunto aveva sussidiato in modo preminente;
 - d. in mancanza degli stessi: ai figli del defunto che non hanno diritto a una rendita secondo la LPP.

La ripartizione del capitale al decesso complementare tra diversi aventi diritto avviene 'in parti uguali.

2. Mediante designazione scritta, indirizzata alla Fondazione, l'assicurato può, mentre è in vita, modificare l'ordine degli aventi diritto e/o definire una ripartizione del capitale al decesso con quote differenti per i vari beneficiari, sempre che le disposizioni legali (articolo 20a LPP) siano rispettate.
3. L'importo del capitale al decesso complementare è definito nelle Condizioni generali o nel Piano di previdenza.

Prestazioni collegate al divorzio

Art. 42 Decesso di un assicurato divorziato

1. Se un assicurato divorziato decede, il suo coniuge divorziato superstite ha diritto a una rendita al coniuge divorziato:

- a. se, in virtù della sentenza di divorzio, egli ha diritto a una rendita ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 oppure dell'articolo 126 capoverso 1 CC; e
 - b. se era stato sposato con il defunto per almeno 10 anni.
2. Il diritto alla rendita al coniuge divorziato sorge il giorno del decesso dell'assicurato, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede o si risposa, al più tardi comunque quando si estingue il diritto alla rendita conformemente alla sentenza di divorzio.
 3. L'importo annuo della rendita al coniuge divorziato viene ridotto dell'importo per il quale, sommato alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, supera il diritto stabilito dalla sentenza di divorzio ' e corrisponde al massimo all'importo della rendita minima LPP al coniuge superstite. Le prestazioni ai superstiti dell'AVS sono prese in considerazione solo nella misura in cui superano il proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.
 4. La corresponsione di una rendita al coniuge divorziato non modifica in alcun modo i diritti del coniuge superstite o del partner superstite dell'assicurato defunto.

Art. 43 Divorzio

1. La Fondazione esegue solo sentenze di divorzio emesse da tribunali svizzeri e passate in giudicato. Accorda in ogni caso le prestazioni minime secondo la LPP e la LFLP.
2. Se un assicurato attivo è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Fondazione riduce le prestazioni previdenziali dello stesso come segue:
 - a. l' avere di previdenza regolamentare viene ridotto dell'importo fissato giudizialmente, utilizzando in primo luogo l'eventuale conto pensionamento anticipato e in seguito l' avere di vecchiaia; ne consegue la riduzione di tutte le prestazioni previdenziali il cui calcolo si basa sull' avere di previdenza regolamentare; tutti gli altri averi individuali dell'assicurato vengono ridotti nella stessa proporzione (avere di vecchiaia minimo secondo la LPP, prestazioni di libero passaggio apportate, acquisti, contributi di risparmio);
 - b. in caso di pensionamento nel corso di una procedura di divorzio, la Fondazione riduce il conguaglio della previdenza professionale in ragione delle prestazioni corrisposte in eccesso nel frattempo; i diritti di entrambi i coniugi vengono ridotti nella stessa proporzione.
3. Se un assicurato invalido, la cui rendita d'invalidità era stata calcolata in percentuale del salario assicurato, è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Fondazione riduce le prestazioni previdenziali dello stesso come segue:
 - a. l' avere di previdenza regolamentare viene ridotto dell'importo fissato giudizialmente, utilizzando in primo luogo l'eventuale conto pensionamento anticipato e in seguito l' avere di vecchiaia; ne consegue la riduzione di tutte le prestazioni previdenziali il cui calcolo si basa sull' avere di previdenza regolamentare; tutti gli altri averi individuali dell'assicurato vengono ridotti nella stessa proporzione (avere di vecchiaia minimo secondo la LPP, prestazioni di libero passaggio apportate, acquisti, contributi di risparmio);
 - b. il conguaglio della previdenza professionale non ha effetto sulle prestazioni d'invalidità (rendita d'invalidità corrente, esenzione dai contributi, rendite correnti e future per figli di invalidi);
 - c. in caso di riduzione della rendita d'invalidità a seguito di sovrassicurazione, l' avere di vecchiaia regolamentare può essere ridotto unicamente se la rendita d'invalidità senza diritto a rendite per figli non viene ridotta;

- d. in caso di pensionamento nel corso di una procedura di divorzio, la Fondazione riduce il conguaglio della previdenza professionale in ragione delle prestazioni in eccesso corrisposte nel frattempo; i diritti di entrambi i coniugi vengono ridotti nella stessa proporzione.
4. Se un assicurato invalido, la cui rendita d'invalidità era stata calcolata in base all'aver di vecchiaia acquisito, è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Fondazione riduce le prestazioni previdenziali dello stesso come segue:
 - a. l'aver di previdenza regolamentare viene ridotto dell'importo fissato giudizialmente, utilizzando in primo luogo l'eventuale conto pensionamento anticipato e in seguito l'aver di vecchiaia; tutte le prestazioni previdenziali che si basano sull'aver di previdenza regolamentare, vengono calcolate in base all'aver di previdenza ridotto; tutti gli altri averi individuali dell'assicurato vengono ridotti nella stessa proporzione (aver di vecchiaia minimo secondo la LPP, prestazioni di libero passaggio apportate, acquisti, contributi di risparmio);
 - b. la rendita d'invalidità corrente è ugualmente ridotta, detraendo l'importo fissato giudizialmente dall'aver di vecchiaia anteriormente disponibile e ricalcolando in seguito la rendita d'invalidità; per il tasso d'interesse applicato all'aver di vecchiaia e per l'aliquota di conversione è determinante il presente Regolamento di previdenza;
 - c. l'esenzione dai contributi e le eventuali rendite correnti per figli di invalidi non subiscono alcuna modifica; le eventuali future rendite per figli di invalidi verranno calcolate in base alla rendita d'invalidità ridotta.
 5. Se un assicurato invalido, la cui rendita d'invalidità era stata calcolata in funzione del periodo d'assicurazione acquisito, è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Fondazione riduce le prestazioni dello stesso come segue:
 - a. il periodo d'assicurazione acquisito, su cui si basa la rendita d'invalidità corrente, viene ridotto dell'importo fissato giudizialmente; è determinante la tariffa del regolamento di previdenza in vigore al momento in cui è sorto il diritto alla rendita; tutti gli altri averi individuali dell'assicurato vengono ridotti nella stessa proporzione (aver di vecchiaia minimo secondo la LPP, prestazioni di libero passaggio apportate, acquisti, contributi di risparmio);
 - b. in seguito, la rendita d'invalidità è ricalcolata (decurtata) in base al periodo d'assicurazione acquisito ridotto; è determinante il regolamento di previdenza in vigore al momento in cui è sorto il diritto alla rendita; le eventuali rendite correnti per figli di invalidi non vengono ridotte; le eventuali future rendite per figli di invalidi verranno calcolate in base alla rendita d'invalidità ridotta;
 - c. anche tutte le altre prestazioni previdenziali che si basano sul periodo d'assicurazione acquisito vengono calcolate (decurtate) in base al periodo d'assicurazione ridotto.
 6. Se un beneficiario di una rendita di vecchiaia è tenuto al conguaglio della previdenza professionale (compresi gli assicurati che anteriormente percepivano una rendita d'invalidità), la Fondazione riduce le prestazioni dello stesso come segue:
 - a. la rendita di vecchiaia corrente viene ridotta dell'importo fissato giudizialmente; questa riduzione di rendita è convertita secondo l'articolo 19h OLP in una rendita vitalizia che la Fondazione corrisponde a favore del coniuge creditore (rendita di divorzio);
 - b. la riduzione della rendita di vecchiaia non ha effetto sulle eventuali rendite correnti per figli di pensionati e sulle eventuali rendite per orfani corrisposte a seguito di rendite per figli di pensionati; i nuovi diritti a rendite per figli di pensionati e per orfani verranno invece calcolati in base alla rendita di vecchiaia ridotta.

7. L'assicurato attivo, il cui avere di previdenza è stato ridotto nel quadro del divorzio, può aumentare il suo avere di vecchiaia mediante acquisti personali in qualsiasi momento. Non si applicano le limitazioni d'acquisto specificate all'articolo 13. Questi acquisti sono tuttavia limitati all'importo versato nel quadro del divorzio. L'assicurato pensionato non può aumentare mediante acquisti personali la rendita di vecchiaia ridotta a seguito del divorzio.
8. La prestazione di conguaglio (capitale o rendita) viene versata, in generale, all'istituto di previdenza del coniuge creditore, in mancanza dello stesso a un istituto di libero passaggio. Si applica tuttavia quanto segue:
 - a. dall'età di 58 anni la prestazione di conguaglio viene versata direttamente al coniuge creditore, su richiesta di quest'ultimo;
 - b. 'dal raggiungimento dell'età di riferimento AVS la prestazione di conguaglio viene versata direttamente al coniuge creditore, sempre che lo stesso non chieda il trasferimento al proprio istituto di previdenza e che quest'ultimo ammetta un tale acquisto;
 - c. su richiesta del coniuge creditore, la rendita di divorzio è sostituita da una liquidazione in capitale unica, il cui importo è calcolato ai sensi dell'articolo 19h OLP.
9. Se un assicurato attivo o invalido ha diritto a un conguaglio della previdenza professionale (capitale o rendita), le prestazioni trasferite vengono utilizzate come una prestazione d'uscita apportata. Le relative disposizioni regolamentari si applicano per analogia. L'avere di vecchiaia minimo secondo la LPP viene aumentato se e nella misura in cui viene trasferito il relativo importo. Se un assicurato pensionato ha diritto a un conguaglio della previdenza professionale, quest'ultimo gli viene versato direttamente e non ha effetto sulle prestazioni ai sensi del presente Regolamento di previdenza.
10. In caso di un divorzio, la Fondazione comunica all'assicurato o al giudice, su richiesta, i dati specificati all'articolo 24 LFLP e all'articolo 19k OLP.

Prestazione di libero passaggio

Art. 44 Fine del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio che segue il 24° compleanno

1. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno non ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
2. I contributi da lui versati personalmente sono stati utilizzati interamente per coprire i rischi d'invalidità e di decesso nonché le spese amministrative.
3. L'assicurato che ha apportato una prestazione di libero passaggio prima del 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno ha diritto a una prestazione di libero passaggio.

Art. 45 Diritto alla prestazione di libero passaggio

1. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del 58° compleanno e per un motivo diverso da invalidità o decesso ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
2. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina dopo il 58° compleanno e per un motivo diverso da invalidità o decesso può chiedere il trasferimento della prestazione di libero passaggio, sempre che continui ad esercitare un'attività lucrativa o si annunci presso l'assicurazione contro la disoccupazione.
3. L'assicurato la cui rendita AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del suo grado d'invalidità ha diritto a una prestazione di libero passaggio quando termina la proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 32 capoverso 1.

4. La prestazione di libero passaggio è esigibile quando ha fine il rapporto di lavoro. Da tale data frutta interessi al tasso minimo LPP. Se la Fondazione non trasferisce la prestazione esigibile entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, a partire da tale momento è dovuto un interesse di mora.

Art. 46 Importo della prestazione di libero passaggio

1. L'importo della prestazione di libero passaggio è pari all'importo dell'aver di vecchiaia acquisito dall'assicurato il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
2. L'importo della prestazione di libero passaggio non sarà inferiore all'importo minimo secondo l'articolo 17 LFLP, che corrisponde alla somma degli acquisti (prestazioni di libero passaggio e apporti personali) con interessi al tasso minimo LPP, alla quale vanno aggiunti i contributi di risparmio dell'assicurato con interessi al tasso minimo LPP, maggiorati del 4% per ogni anno d'età oltre i 20 anni, al massimo tuttavia del 100%. In caso di continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 8, si tiene conto solo della parte dei contributi di risparmio considerati contributi dell'assicurato ai sensi dell'articolo 14.

Art. 47 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

1. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, la Società ne deve informare immediatamente la Fondazione e comunicarle se la risoluzione è dovuta a motivi di salute.
2. La Fondazione emette un conteggio di libero passaggio per l'assicurato e il nuovo istituto di previdenza. In tale conteggio figura il calcolo della prestazione d'uscita, l'importo minimo LPP nonché l'aver di vecchiaia del quale l'assicurato disponeva al momento dell'uscita, del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica.
3. La Fondazione richiede all'assicurato di fornirle i dati necessari all'utilizzazione della prestazione di libero passaggio e lo informa sulle possibilità legali e regolamentari di mantenere la copertura previdenziale.
4. Se l'assicurato entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio è trasferita al nuovo istituto di previdenza, secondo le indicazioni fornite dall'assicurato.
5. Se l'assicurato non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio.
6. Se l'assicurato non fornisce le indicazioni necessarie entro il termine richiesto, la Fondazione verserà l'importo della prestazione di libero passaggio all'istituto collettore, non prima di 6 mesi e non più tardi di 2 anni dalla fine del rapporto di lavoro.
7. Se l'assicurato decede dopo il periodo di prolungamento della copertura, pari a un mese, senza aver stipulato un nuovo rapporto di previdenza, la Fondazione verserà la prestazione di libero passaggio agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 40.

Art. 48 Pagamento in contanti

1. Fatta riserva dell'articolo 13 capoverso 8, l'assicurato può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
 - a. se lascia definitivamente la Svizzera per un paese diverso dal Principato del Liechtenstein;
 - b. se intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c. se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo dell'assicurato in vigore il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.

2. Se l'assicurato si trasferisce in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS e se in tale Stato continua ad essere soggetto a un'assicurazione obbligatoria contro i rischi della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità, la parte obbligatoria della sua prestazione di libero passaggio non potrà essere versata in contanti. Essa sarà versata su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio in Svizzera.
3. Il pagamento in contanti può essere effettuato esclusivamente con il consenso scritto del coniuge.
4. Il Consiglio di fondazione ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.

Art. 49 Liquidazione parziale

Il Consiglio di fondazione constata se i criteri della liquidazione parziale sono adempiuti. Si basa sull'articolo 53b LPP e sul regolamento relativo alla liquidazione parziale della Fondazione approvato dall'Autorità di vigilanza.

Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 50 Prelievo anticipato

1. Fatta riserva dell'articolo 13 capoverso 8, l'assicurato attivo può chiedere un prelievo anticipato dei suoi fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino a 3 anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, sempre che non benefici già della rendita di vecchiaia anticipata.

L'assicurato deve presentare le prove idonee.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà, per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni o per rimborsare prestiti ipotecari.
3. Il prelievo anticipato può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge.
4. Fino all'età di 50 anni può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere prelevata solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio al quale l'assicurato aveva diritto all'età di 50 anni.
5. L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a CHF 20'000; tale importo minimo non riguarda l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili. Un prelievo anticipato può essere richiesto soltanto ogni 5 anni.
6. Se le condizioni del prelievo anticipato sono soddisfatte, la Fondazione dispone di un termine di 6 mesi per effettuare il versamento. In caso di copertura insufficiente, questo termine è prorogato a 12 mesi. In caso di copertura insufficiente notevole, il versamento per rimborsare prestiti ipotecari può essere differito fino a nuovo avviso; la Fondazione informerà gli assicurati e l'Autorità di vigilanza sulla durata d'applicazione di tale misura.
7. In caso di prelievo anticipato, si utilizza in primo luogo il conto pensionamento anticipato, in seguito viene ridotto l'aver di vecchiaia. Tutti i conti dell'assicurato gestiti dalla Fondazione, compreso l'aver di vecchiaia minimo LPP, sono ridotti nella medesima proporzione.
8. L'assicurato può rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione in qualsiasi momento, tuttavia non oltre:
 - a. la fine del mese nel corso del quale ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, sempre che non benefici già di una rendita di vecchiaia anticipata;
 - b. il momento in cui si verifica un altro caso di previdenza;
 - c. il giorno in cui la prestazione di libero passaggio è pagata in contanti.
9. L'assicurato deve rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione se l'abitazione è venduta o se sull'abitazione sono concessi diritti equivalenti economicamente a un'alienazione. Gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato se al decesso dell'assicurato non è esigibile alcuna prestazione.
10. L'importo rimborsato è destinato all'acquisto di prestazioni (articolo 13).
11. Il prelievo anticipato è soggetto all'imposta in qualità di prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. In caso di rimborso del prelievo anticipato, l'assicurato può esigere la restituzione delle imposte pagate. Tali rimborsi non possono essere dedotti per il calcolo del reddito imponibile.
12. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 51 Costituzione in pegno

1. L'assicurato attivo può costituire in pegno i suoi fondi di previdenza e/o il diritto alle sue prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino a 3 anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, sempre che non benefici già della rendita di vecchiaia anticipata.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà oppure per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni.
3. La costituzione in pegno può essere effettuata unicamente con il consenso scritto del coniuge.
4. Fino all'età di 50 anni può essere costituito in pegno il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere costituita in pegno solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio al quale l'assicurato aveva diritto all'età di 50 anni.
5. Affinché la costituzione in pegno sia valida, la Fondazione deve esserne informata per iscritto.
6. Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario per il pagamento in contanti (articolo 48), il pagamento di prestazioni previdenziali e il versamento nel quadro del divorzio.
7. Se il pegno deve essere realizzato si applicano per analogia le disposizioni relative al prelievo anticipato.
8. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Conto pensionamento anticipato

Art. 52 Costituzione di un conto pensionamento anticipato

1. Fatta riserva dell'articolo 13 capoverso 3, ogni assicurato attivo può costituirsi un conto di risparmio complementare destinato a compensare le riduzioni di prestazioni in caso di pensionamento anticipato e/o per finanziare la rendita ponte.
2. Il conto pensionamento anticipato è alimentato mediante gli acquisti dell'assicurato ed eventuali assegnazioni. Esso frutta interessi al tasso fissato dal Consiglio di fondazione.
3. Gli acquisti dell'assicurato non possono essere accreditati al conto pensionamento anticipato prima che l'avere di vecchiaia abbia raggiunto l'importo massimo specificato all'articolo 13.
4. L'apporto personale al conto pensionamento anticipato non può superare la differenza fra l'importo massimo del conto pensionamento anticipato e l'importo del conto pensionamento anticipato accumulato il giorno dell'acquisto. Il conto pensionamento anticipato massimo ammesso è pari alla somma dei due importi seguenti:
 - a. il costo del finanziamento della differenza fra la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento e la rendita di vecchiaia anticipata all'età di 58 anni; e
 - b. il costo del finanziamento della rendita ponte massima.
5. Per gli assicurati che hanno già raggiunto l'età di pensionamento anticipato, l'importo massimo è determinato in base al pensionamento immediato. Se le prestazioni in caso di pensionamento immediato, tenendo in considerazione il conto pensionamento anticipato, superano il 105% delle prestazioni che sarebbero corrisposte all'età ordinaria di pensionamento, senza considerare il conto pensionamento anticipato, l'avere di vecchiaia e il conto pensionamento anticipato dell'assicurato non fruttano più interessi (articolo 12) e i contributi di risparmio dell'assicurato e delle Società (articolo 14) non sono più dovuti.
6. In caso di prelievo anticipato nel quadro del divorzio o della promozione della proprietà d'abitazioni, si utilizza in primo luogo il conto pensionamento anticipato, in seguito l'avere di vecchiaia dell'assicurato. Un eventuale rimborso è accreditato in primo luogo all'avere di vecchiaia.

Art. 53 Utilizzazione del conto pensionamento anticipato

1. Il conto pensionamento anticipato è esigibile in caso di pensionamento, di decesso e di uscita. L'importo disponibile è versato in aggiunta alle altre prestazioni definite nel presente Regolamento di previdenza.
2. L'importo del conto pensionamento anticipato è versato come segue:
 - a. in caso di pensionamento: all'assicurato, sotto forma di un aumento della sua rendita di vecchiaia e/o della sua rendita ponte, oppure sotto forma di capitale;
 - b. in caso di decesso: al coniuge superstite, in mancanza dello stesso agli aventi diritto al capitale al decesso, sotto forma di capitale;
 - c. in caso di libero passaggio: a favore dell'assicurato secondo gli articoli 42 e seguenti.
3. In caso di diritto alla rendita d'invalidità intera, il conto pensionamento anticipato continua ad essere gestito dalla Fondazione fino all'età ordinaria di pensionamento. Esso può essere versato al più presto 5 anni prima dell'età ordinaria di pensionamento.
4. Le prestazioni corrisposte all'assicurato non possono in alcun caso superare di oltre il 5% l'importo delle prestazioni alle quali egli avrebbe avuto diritto, senza apporti sul conto pensionamento anticipato, all'età ordinaria di pensionamento.

Amministrazione della Fondazione

Art. 54 Consiglio di fondazione

1. Il Consiglio di fondazione, istituito conformemente allo statuto della Fondazione, è l'organo supremo della stessa. Esso è composto di 6 membri, di cui la metà è designata dal Datore di lavoro e l'altra metà dagli assicurati attivi.
2. Il Consiglio di fondazione gestisce il patrimonio e gli introiti della Fondazione conformemente alle disposizioni legali vigenti, allo statuto, ai regolamenti e alle direttive emanate dall'Autorità di vigilanza.
3. I compiti del Consiglio di fondazione, le sue competenze, il procedimento di convocazione dello stesso nonché la maniera in cui esso prende le sue decisioni sono specificati nello statuto della Fondazione.
4. La Fondazione assicura la formazione iniziale e continua dei membri del Consiglio di fondazione, affinché possano assumere pienamente i loro compiti.

Art. 55 Comitato di gestione

1. Il Consiglio di fondazione affida a un Comitato di gestione, composto di membri scelti nel suo seno, la gestione corrente e l'amministrazione patrimoniale della Fondazione, in base al mansionario.
2. Determinati compiti possono essere affidati a terzi sotto la responsabilità del Consiglio di fondazione.

Art. 56 Ufficio di revisione

1. L'ufficio di revisione designato dal Consiglio di fondazione verifica:
 - a. se i conti annuali e i conti di vecchiaia sono conformi alle disposizioni legali;
 - b. se l'organizzazione, la gestione e gli investimenti sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
 - c. se le misure atte a garantire la lealtà in merito all'amministrazione patrimoniale sono state adottate e se il Consiglio di fondazione controlla sufficientemente che l'obbligo di lealtà sia rispettato;
 - d. se i fondi liberi o la partecipazione alle eccedenze che risultano da contratti d'assicurazione sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
 - e. se, in caso di copertura insufficiente, la Fondazione ha preso le misure necessarie a ristabilire la copertura completa;
 - f. se le indicazioni e le informazioni richieste dalla legge sono state comunicate all'Autorità di vigilanza;
 - g. se l'articolo 51c LPP è stato rispettato, ossia se i negozi giuridici conclusi con persone vicine garantiscono gli interessi della Fondazione.
2. Mediante un rapporto indirizzato al Consiglio di fondazione, l'ufficio di revisione informa annualmente in merito alle constatazioni rilevate nell'ambito delle sue verifiche. Tale rapporto attesta il rispetto delle disposizioni in questione, con o senza riserve, e comprende una raccomandazione relativa all'approvazione o al rifiuto dei conti annuali che devono essere allegati al rapporto.
3. Se necessario, l'ufficio di revisione commenta i risultati delle sue verifiche all'attenzione del Consiglio di fondazione.

Art. 57 Perito riconosciuto

1. Il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, designato dal Consiglio di fondazione, verifica periodicamente:
 - a. se la Fondazione offre la garanzia di poter adempiere ai propri impegni;
 - b. se le disposizioni regolamentari di natura attuariale e relative alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle disposizioni legali.
2. Il perito presenta le sue raccomandazioni al Consiglio di fondazione, in particolare per quanto concerne:
 - a. il tasso d'interesse tecnico e le altre basi tecniche;
 - b. le misure da adottare in caso di copertura insufficiente.
3. Se il Consiglio di fondazione non segue le raccomandazioni del perito in materia di previdenza professionale e la sicurezza della Fondazione risulta compromessa, il perito ne informerà l'Autorità di vigilanza.

Art. 58 Misure di risanamento

1. In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 OPP 2, il Consiglio di fondazione, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, prende le misure adeguate ad assorbire l'importo scoperto. Se necessario, gli interessi sugli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni potranno essere adeguati ai fondi disponibili. Va osservato il principio di proporzionalità.
2. Se le misure definite al capoverso 1 non consentono di raggiungere l'obiettivo, la Fondazione potrà riscuotere dagli assicurati, dal Datore di lavoro e dai beneficiari di rendite dei contributi destinati ad assorbire l'importo scoperto, osservando i principi di proporzionalità e di sussidiarietà. Il contributo del Datore di lavoro deve equivalere almeno alla somma dei contributi degli assicurati. Un contributo può essere prelevato dai beneficiari di rendite soltanto sulla parte della rendita che, negli ultimi 10 anni precedenti l'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni minime ai sensi della LPP. L'importo della rendita determinato al momento in cui ne è sorto il diritto rimane garantito. Il contributo dei beneficiari di rendite è dedotto dalle rendite correnti.
3. Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo della prestazione di libero passaggio.
4. Qualora le misure ai sensi del capoverso 2 si rivelino insufficienti, la Fondazione può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per 5 anni al massimo, applicare un tasso d'interesse inferiore a quello minimo previsto dalla LPP. La riduzione di quest'ultimo non può essere superiore allo 0,5%.
5. In caso di copertura insufficiente, la Società può versare contributi su un conto speciale „Riserva dei contributi del Datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione“, come pure trasferirvi fondi provenienti dalla riserva ordinaria dei suoi contributi. La Società e la Fondazione stipuleranno la relativa convenzione scritta. I contributi non devono superare l'importo scoperto e non fruttano interessi. La riserva dei contributi del Datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione è mantenuta durante il periodo di copertura insufficiente.
6. Se la Fondazione presenta una copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 OPP 2, il Consiglio di fondazione deve informare l'Autorità di vigilanza, la Società, gli assicurati e i beneficiari di rendite sulla copertura insufficiente, sulle cause e sulle misure fissate in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale.
7. Fintantoché la Fondazione presenta una copertura insufficiente, il Consiglio di Fondazione, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, verifica annualmente se le misure adottate sono ancora adeguate. Esso decide se tali misure sono prolungate, completate o abolite, del tutto o in parte, e informa a intervalli regolari sull'evoluzione del grado di copertura della Fondazione.

Art. 59 Responsabilità, discrezione

1. Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo della Fondazione rispondono dei danni che le arrecano intenzionalmente o per negligenza.
2. Le Società sono responsabili dei danni che potrebbero essere arrecati alla Fondazione per non averle comunicato informazioni ad essa necessarie (in particolare: l'affiliazione di nuovi salariati, i salari, le modifiche di salario, le uscite, ecc.).
3. Le persone specificate al capoverso 1 sono tenute a mantenere il segreto di tutti i fatti e di tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui sono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e che si riferiscono sia alla Fondazione, sia al Datore di lavoro, sia agli assicurati. Esse rimangono soggette a tale obbligo anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso la Fondazione.

Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie

Art. 60 Garanzia delle rendite correnti

L'entrata in vigore del presente Regolamento di previdenza non ha alcun effetto sull'importo delle rendite in corso.

Art. 61 Importo minimo delle rendite d'invalidità e ai superstiti

L'importo minimo della rendita d'invalidità non si applica agli assicurati la cui invalidità è stata riconosciuta dall'AI prima del 1° gennaio 2013.

Art. 62 Disposizioni transitorie relative all'articolo 27 capoverso 3 valide dal 1° gennaio 2022

1. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni, si applica il regolamento previgente.
2. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni, il diritto alla rendita previgente è mantenuto finché il grado d'invalidità non si modifica ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LPGA. Il diritto alla rendita previgente è mantenuto anche dopo una modifica ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LPGA, sempre che l'applicazione dell'articolo 27 capoverso 3 del presente Regolamento di previdenza comporti che il diritto alla rendita previgente si riduca in seguito all'aumento del grado d'invalidità oppure aumenti in seguito alla riduzione del grado d'invalidità.
3. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 30 anni, la regolamentazione del diritto alla rendita ai sensi dell'articolo 27 capoverso 3 del presente Regolamento di previdenza viene applicata il più tardi a partire dal 1° gennaio 2032. Se l'importo della rendita d'invalidità si riduce rispetto all'importo previgente, al beneficiario della rendita d'invalidità viene corrisposto l'importo previgente finché il grado d'invalidità non si modifica ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LPGA.
4. Durante il periodo di proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione ai sensi dell'articolo 32 del presente Regolamento di previdenza, l'applicazione dell'articolo 27 capoverso 3 è sospesa.

Art. 63 Rendite ponte in corso al 31 dicembre

Le rendite ponte in corso al 31 dicembre 2023 corrisposte a donne terminano al più tardi quando la beneficiaria raggiunge l'età di 64 anni. Dopo tale data, sarà corrisposta la rendita di vecchiaia ordinaria.

Art. 64 Rendite d'invalidità in corso al 31 dicembre

Le rendite d'invalidità in corso al 31 dicembre 2023 corrisposte a donne nate nel 1960, 1961, 1962 e 1962 terminano al più tardi quando la beneficiaria raggiunge l'età di 64 anni. Dopo tale data, la rendita d'invalidità sarà sostituita dalla rendita di vecchiaia.

Disposizioni finali

Art. 65 Informazione dell'assicurato

1. La Fondazione consegna agli assicurati un certificato d'assicurazione una volta all'anno o su richiesta, come pure in caso di matrimonio.
2. Il certificato d'assicurazione informa l'assicurato sulle sue condizioni individuali d'assicurazione, in particolare in merito a: prestazioni assicurate, salario assicurato, contributi, prestazione di libero passaggio. In caso di divergenza fra il certificato d'assicurazione e il presente Regolamento di previdenza, quest'ultimo fa fede.
3. Inoltre, la Fondazione informa annualmente gli assicurati e le Società sull'organizzazione, sul finanziamento della Fondazione e sulla composizione dell'organo paritetico, nonché sull'esercizio del suo diritto di voto in qualità di azionista
4. Su richiesta, gli assicurati possono ugualmente prendere visione dei conti annuali e del rapporto annuale e ricevere informazioni sul rendimento del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese amministrative, sui principi di calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura, nonché sui principi che regolano l'esercizio del diritto di voto della Fondazione in qualità di azionista.

Art. 66 Modifiche del Regolamento di previdenza

Il Consiglio di fondazione può apportare modifiche al presente Regolamento di previdenza in qualsiasi momento.

Art. 67 Interpretazione

In tutti i casi non previsti esplicitamente dal presente Regolamento di previdenza, il Consiglio di fondazione si pronuncerà ai sensi dello statuto e del presente Regolamento di previdenza, nonché secondo le disposizioni legali in merito alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 68 Contestazioni

Ogni contestazione relativa all'interpretazione, applicazione o non applicazione delle disposizioni del presente Regolamento di previdenza è di competenza dei tribunali nella sede o nel domicilio svizzero del convenuto oppure nella sede in Svizzera dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto.

Art. 69 Testo determinante del Regolamento di previdenza

1. Il presente Regolamento di previdenza è stato redatto in lingua tedesca; può essere tradotto in altre lingue.
2. In caso di divergenze fra il testo tedesco e la traduzione in altre lingue, fa fede la versione tedesca.

Art. 70 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di previdenza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Esso sostituisce il regolamento di previdenza entrato in vigore il 1° luglio 2023, compresi tutti gli allegati e tutte le aggiunte.
3. Esso è sottoposto all'Autorità di vigilanza.
4. Esso è consegnato a ogni Società.

Allegato

Cifra 1 Tassi d'interesse

1. Tassi d'interesse da accreditare all'avere di vecchiaia (articolo 11):

2003	0.00%
2004	2.25%
2005 – 2007	2.50%
2008	2.75%
2009	2.00%
2010	3.00%
2011	2.00%
2012	1.50%
2013	2.50%
2014	2.75%
2015 (Gen – Giu)	2.75%
2015 (Lug – Dic)	3.75%
2016	3.25%
2017 - 2018	3.00%
2019	3.00%
2020	3.00%
2021	3.00%
2022	3.00%
2023	3.00%

2. Il tasso d'interesse per il calcolo delle proiezioni degli averi di vecchiaia è pari al 2.00%.
3. Il tasso di interesse tecnico (applicabile per il calcolo degli obblighi nei confronti dei beneficiari di rendita) è pari al 2.00%.
4. L'interesse di mora a carico della Società in caso di ritardo o mancato pagamento dei contributi è pari al 6%.
5. I tassi minimi LPP sono fissati dal Consiglio Federale e sono i seguenti:

1985 – 2002	4.00%
2003	3.25%
2004	2.25%
2005 – 2007	2.50%
2008	2.75%
2009 – 2011	2.00%
2012 – 2013	1.50%
2014 – 2015	1.75%

2016	1.25%
2017 – 2023	1.00%
2024	1.25%

6. Gli interessi di mora ai sensi dell'articolo 43 sono fissati dal Consiglio federale e sono i seguenti:

1985 – 1999	5.00%
2000 – 2002	4.25%
2003	3.50%
2004	2.50%
2005 – 2007	3.50%
2008	3.75%
2009 – 2011	3.00%
2012 – 2013	2.50%
2014 – 2015	2.75%
2016	2.25%
2017 – 2023	2.00%
2024	2.25%